

# IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE:

-D.Lgs. n. 13 del 12/02/2024 (in G.U. n. 43  
del 21/02/2023)

# STUDIO BERTONI & PARTNERS

SLIDE A CURA DI:



GIAN LUCA BERTONI

DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

- ▶ Lo studio opera attraverso la società BCG Srls al cui interno sono presenti: nr. 6 dottori commercialisti (con differenti specializzazioni); nr. 2 legali (civile/penale; contrattualistica); nr. 1 consulente del lavoro.
- ▶ L'elevata specializzazione tecnica e la simultanea presenza di differenti professionisti nella medesima struttura permette al cliente di **essere seguito in modo altamente qualificato**, con **tempi di risposta celeri** ed a **costi** particolarmente competitivi, generalmente di circa il **20% inferiori rispetto alle tariffe medie** presenti sul mercato.
- ▶ *La struttura da diversi anni ha sviluppato convenzioni con primari ordini professionali e con primari sindacati ed enti nazionali, seguendo in modo specialistico il segmento dei liberi professionisti nei seguenti servizi: contabile, fiscale, societario, giuslavoristico e giuridico/contrattuale.*

# I SERVIZI DEL NOSTRO STUDIO PER IL PROFESSIONISTA:

**In convenzione con il Suo Ordine** professionale, lo Studio Bertoni&Partners, offre **un primo consulto sui temi fiscali gratuitamente** ed a tariffe di favore per gli iscritti (o futuri iscritti) all'Ordine i seguenti servizi:

- ▶ consulenza in fase di apertura p.iva sulla scelta della corretta forma giuridica (ditta individuale, società, studio associato, associazione) e sul regime fiscale più opportuno **PRIMO CONSULTO GRATUITO** ;
- ▶ assistenza per le varie pratiche di apertura p.iva ;
- ▶ assistenza , consulenza e redazione per elaborazione business plan;
- ▶ assistenza per la tenuta contabile ed elaborazione ed invio telematico dichiarativi;
- ▶ redazione di pareri sui temi fiscali, societari, contabili e redazione di interpelli;
- ▶ consulenza ed assistenza in tema di contenzioso fiscale e rappresentanza in commissione tributaria;
- ▶ consulenza in tema di contributi a fondo perduto.

# SINTESI

**SINTESI:** è stato recentemente pubblicato il Decreto legislativo attuativo del **Concordato preventivo biennale**.

La misura si concretizza nella **possibilità di definire in via anticipata**, con l'Agenzia delle entrate, **il reddito imponibile**/valore della produzione Irap **da dichiarare sul biennio successivo**.

**A fronte della garanzia di versare le imposte sul "reddito minimo" pari a quello concordato, il legislatore esonera da imposte l'eventuale eccedenza di reddito effettivo.**

Si propone un'analisi dettagliata della nuova procedura introdotta.

Con la pubblicazione in G.U. del 21/02/2024, è entrato in vigore il D.Lgs. n. 13/2024 che:

- ❑ **ridefinisce** disciplina dell'**accertamento**
- ❑ introduce il nuovo **concordato preventivo biennale**: analizzata di seguito.

# ATTUAZIONE

**Attuazione:** la piena applicazione del Concordato richiederà alcuni passaggi procedurali:

- un Provvedimento dell' Agenzia che individuerà i **dati che il contribuente deve inviare telematicamente per giungere alla proposta di concordato** (art. 8): *la piattaforma informatica sarà disponibile dal 15/06/2024*
- **i Decreti del MEF con i quali:**
  - introdurre la **metodologia di calcolo** dei redditi concordati (art. 9), che potrà essere successivamente aggiornata
  - individuare le **circostanze eccezionali** che determinano minori redditi effettivi eccedenti il 50% rispetto a quelli concordati, al ricorrere delle quali sarà possibile fuoriuscire dal concordato.

Il Decreto il Titolo II al nuovo istituto, per un totale di 33 articoli

**N.B.:** il Decreto introduce una **norma non transitoria, ma posta “a regime”**, per quanto, per il primo periodo d'imposta di applicazione (2024) siano disposte delle particolarità.

# AMBITO DI APPLICAZIONE

6

Il concordato preventivo biennale si applica ai contribuenti “**di minori dimensioni**” che siano:

- ✓ titolari di reddito **d’impresa**
- ✓ titolari di reddito di lavoro autonomo derivante da **arti e professioni**.

## CONTRIBUENTI “DI MINORI DIMENSIONI”

Il concetto viene esplicitato solo in modo indiretto, tramite richiamo delle norme che disciplinano la procedura; in particolare gli artt. 10 e 23 fanno riferimento, rispettivamente, ai contribuenti:

- ❑ che **applicano gli indici sintetici di affidabilità** (cd. “**soggetti ISA**”).
- ❑ **in regime forfettario** (L. 190/2014).

# SOGGETTI ESCLUSI

**Soggetti esclusi:** risultano esclusi dalla procedura i soggetti, per assenza di una disposizione che ne disciplina la procedura, i soggetti che:

- ❑ pur esercitando **attività** economiche **per le quali non risultano approvati gli ISA** (salvo il caso in cui abbiano adottato regime forfettario)
- ❑ **dichiarano ricavi/compensi di importo superiore a € 5.164.569** (limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del MEF) , dunque non “di minori dimensioni”

con situazione che, con ogni probabilità, andrà valutata sul periodo d'imposta antecedente al biennio interessato dal concordato.

Ulteriori limitazioni sono poste in relazione a eventuali debiti tributari/previdenziali.

## ASPETTI PROCEDURALI

La procedura è **avviata** tramite una **proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate** al potenziale destinatario, il quale viene invitato ad aderire alla **definizione biennale**:

- ❑ **del reddito** derivante dall'**esercizio d'impresa** o dall'**esercizio di arti e professioni**
- ❑ e del **valore della produzione** netta ai fini **IRAP**.

Si tratta, pertanto, della **possibilità**:

- ✓ **di definire "in anticipo"** quanto il contribuente andrà a dichiarare nei **quadri RF/RG o RE** nelle proprie dichiarazioni dei redditi/Irap
- ✓ per i **due periodi d'imposta successivi**

a fronte della quale sono previsti determinati benefici.

**N.B.:** il concordato preventivo **non esplica alcun effetto ai fini Iva** (art. 18), in ragione della indisponibilità di tale imposta prevista dalle normative comunitarie.



# ASPETTI PROCEDURALI

Dal punto di vista procedurale, l'art. 8 prevede che:

a) l'Agenzia delle Entrate, **entro il 1° aprile** di ciascun anno, **metta a disposizione dei contribuenti** (o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche) **appositi programmi informatici** (software) **per l'acquisizione dei dati necessari** per l'elaborazione della proposta; con Provvedimento dell'Agenzia saranno individuate le **modalità** ed i **dati da comunicare** telematicamente all'Amministrazione finanziaria.

**N.B.:** in via transitoria, i citati programmi informatici saranno resi disponibili:  
- **per il 2024: entro il 15/06/2024** (in luogo del 1/04/2024)  
- per il 2025: entro il 15/04/2025 (in luogo del 1/04/2025).

b) con Decreto del MEF saranno individuati:

- ❑ la metodologia "che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati (...) le **informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria**"
- ❑ i periodi d'imposta per i quali tale metodologia è applicabile.

# NOTA

**Nota:** in sostanza al MEF spetterà introdurre le metodologie standardizzate per calcolare i redditi da proporre al contribuente, utilizzando tutti i dati disponibili.

**Ad esempio**, potranno essere opportunamente valorizzati la tipologia di attività svolta, il numero di sedi dell'impresa, la localizzazione di tali sedi, il totale dell'attivo dichiarato, e così via. Decisiva dovrebbe risultare la struttura di costi e ricavi/compensi indicata negli ISA dal contribuente, in base ai quali presumere i possibili redditi futuri.

Pur disponendo di una elevata mole di informazioni al quale attingere (l'art. 9 non pone limitazioni in tal senso, prevedendo che siano utilizzate tutte le informazioni dell'Anagrafe tributaria, nonché gli ulteriori dati resi disponibili dai soggetti pubblici: Inps, Inail, CCIAA, ecc.) il MEF dovrà prevedere gli ulteriori "dati necessari" per l'Agenzia al fine di elaborare la proposta.

Con ogni probabilità si tratterà:

- ❑ **dei dati ISA sul periodo 2023** (non noti all'Agenzia, posto che il mod. Redditi 2024 si invierà ad ottobre)
- ❑ di **eventuali dati specifici riferiti all'attività** che possano far presagire l'andamento economico nel successivo biennio (progetti di investimento; assunzioni effettuate fino al mese di aprile; ecc.).

# ASPETTI PROCEDURALI

11

Dunque, una volta che il MEF avrà “dettato le regole del gioco” per ciascun biennio, l’Agenzia acquisirà i dati necessari per elaborare la proposta, che potrà successivamente formulare.

In attesa del primo DM, la disciplina degli acconti dovuti (art. 20) evidenzia che sarà possibile che:

- ❑ verso la **fine del mese di aprile** di ciascun anno (es: 2025) l’Agenzia proponga il concordato per il **biennio che parte dal medesimo anno** (2025-2026, e non il 2026-2027)
- ❑ con tempistica che si amplia al mese di giugno 2024 per l’adesione al biennio 2024-2025.

**Nessun contraddittorio:** posta la platea dei soggetti interessati non è stato istituito il contraddittorio preventivo (previsto nella Legge delega): l’interlocuzione col contribuente avverrà solo con l’apposita procedura software.

# LE TEMPISTICHE

**LE TEMPISTICHE**: il decreto:

→ **non fissa un termine che l'Agenzia deve rispettare** per avanzare la proposta

Nota: le bozze iniziali (non recepite nel decreto) individuavano il termine nel 10° giorno antecedente a quello per il versamento del saldo delle imposte; l'Agenzia doveva elaborare la proposta entro il 5° giorno successivo a quello d'invio dei "dati necessari". Pertanto, questi ultimi potranno essere inviati, quale **termine ultimo, entro il 15/10/2024, quando il reddito 2024 può essersi già, in buona parte, evidenziatosi.**

→ prevedendo solo il **termine entro cui il contribuente può accettarla**, che scade:

- ❑ in generale: entro il **termine di versamento delle imposte** (entro giugno, per i soggetti "solari")
- ❑ per il 2024 (primo anno di applicazione) : **entro il 15/10/2024**

# MODIFICHE

**DICHIARAZIONI 2024 - MODIFICHE:** gli artt. 37 e 38 del Decreto istituiscono le seguenti novità:

a) **termini di presentazione:** il termine d'invio delle dichiarazioni dei redditi per **tutti i contribuenti:**

- ❑ **del periodo d'imposta 2023** (Mod. Redditi 2024 e Mod. Irap 2024): **è differito al 15/10/2024** per i soggetti Irpef (coincide col termine per aderire al concordato); per i soggetti Ires scade il giorno 15 del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo
- ❑ dal 2025 (periodo d'imposta 2024) : tornano ad applicarsi i termini ordinari (30 settembre)

b) **proroga dei versamenti:** a favore di:

- ❑ tutti i **“soggetti ISA”** (attività soggetta ad ISA, anche in caso di causa ostativa diversa da ricavi/compensi > € 5.164.569) , **inclusi contribuenti “minimi”/forfettari e soci di soggetti trasparenti**
- ❑ tenuti a effettuare entro il 30/06/2024 i versamenti del **saldo 2023/1° acconto 2024, opera il differimento al 31/07/2024** (o al 20/08/2024 con la maggiorazione dello 0,4%) per procedervi.

## DURATA DEL CONCORDATO

**Il concordato ha durata biennale** (con avvio a partire dal 2024-2025):

- ✓ **una volta spirato il biennio l’Agenzia provvederà a proporre un ulteriore concordato** (art. 14), probabilmente fondato sui redditi effettivi del biennio appena trascorso
- ✓ **i bienni sono “mobili”, nel senso che sarà possibile non aderire nel 2024, ma solo successivamente.**

Così, un contribuente che dovesse aderire:

- per il biennio 2024-2025, potrà successivamente aderire per il nuovo biennio 2026-2027, e così via
- per il biennio 2025-2026, potrà successivamente aderire per il nuovo biennio 2027-2028, e così via

# IL CONCORDATO PER I «SOGGETTI ISA»

Gli artt. da 10 a 22 disciplinano l'accesso per le imprese/professionisti che applicano gli ISA.

## SOGGETTI AMMESSI

L'art. 10 dispone che possono accedere al concordato preventivo biennale le imprese/professionisti:  
a) "**che applicano gli indici sintetici di affidabilità**" accedono al concordato preventivo secondo gli articoli che seguono

**N.B.:** il riferimento è fatto:

- ❑ non allo svolgimento di attività per le quali sono approvati gli ISA
- ❑ ma alla **concreta applicazione degli ISA** da parte del singolo contribuente.

Ciò dovrebbe implicare il fatto che rimarranno **esclusi** i contribuenti che presentano una **qualsiasi "causa di esclusione"** (anche diversa dal volume dei ricavi/compensi); dagli ISA (si pensi alle attività coinvolte in un'operazione straordinaria aziendale, in un periodo di non normale svolgimento dell'attività, ecc).

## IL CONCORDATO PER I «SOGGETTI ISA»

- b) che, sul **periodo d'imposta precedente** al biennio cui si riferisce la proposta, **non hanno debiti:**
- ❑ **per tributi amministrati** dall'Agenzia Entrate
  - ❑ o per **contributi previdenziali definitivamente accertati** (sentenza irrevocabile/atti impositivi non più impugnabili)

che siano:

- d'importo complessivamente **pari o superiori a € 5.000** (compresi **interessi e sanzioni**)
- senza considerare quelli oggetto di **provvedimenti di sospensione o di rateazione** (fino alla eventuale decadenza da tali provvedimenti: mancato pagamento di 8 rate per le cartelle, ecc.)

**Debiti:** la Relazione Illustrativa al decreto ritiene che vadano considerati i debiti relativi alla notifica:

- ✓ di **avvisi bonari** derivanti dall'attività di liquidazione automatizzata o formale delle dichiarazioni
- ✓ di **cartelle di pagamento** conseguenti ad avvisi bonari inevasi o derivanti da accertamenti definitivi.

Si deve, pertanto, ritenere non rilevino eventuali "lettere di compliance".



# RIMOZIONE DELLA CAUSA OSTATIVA

La norma fa riferimento a debiti di importo complessivamente almeno di €. 5.000, quale somma di tutti i debiti in essere. La causa ostativa viene, tuttavia, meno ove il contribuente proceda:

- **entro il termine per l'accettazione** della proposta
- ad **estinguere i debiti** *"che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro"*.

Si noti che mentre per i contributi previdenziali si deve trattare di importi "definitivamente accertati", per i tributi rileva anche l'emissione di avvisi bonari non oggetto di rateizzazione.

Non rilevano quelli sorti nel biennio (es: avvisi bonari notificati nel 2024 per la proposta 2024-2025).

Casi- tiche	Atti notificati entro il 31/12/2023			Accesso al Concordato 2024-2025
	Cartella1 1.000	Cartella2 2.000	Avviso bonario 3.000	
1)	nessuna azione del contribuente			NO
2)	1.000	2.000	rateizzato nei 30 gg	SI
3)	1.000	pagata entro il 15/10/2024	3.000	SI
4)	Dilazionata/pagata entro il 15/10/2024		3.000	NO

## ULTERIORI SOGGETTI ESCLUSI (art. 11)

Oltre alla concreta applicazione degli ISA e l'assenza di debiti pregressi è richiesto che non sussistano tutte le seguenti **cause ostative**:

- ❑ **mancata presentazione della dichiarazione** dei redditi in relazione ad **almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti** a quelli di applicazione del concordato

*Esempio: per la proposta sul biennio 2024-2025, l'impresa/professionista deve aver presentato tutte le dichiarazioni relative ai periodi di imposta dal 2021 al 2023 (modd. Redditi 2022, Redditi 2022 e Redditi 2023)*

- ❑ **condanna** negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato per uno dei reati previsti:
  - ❖ dal **D.lgs. n. 74/2000** (cd. "reati tributari": dichiarazione fraudolenta, false fatturazioni, ecc.)
  - ❖ dall'articolo 2621 del codice civile (cd. "Falso in bilancio" o "false comunicazioni sociali")
  - ❖ dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale (riciclaggio e autoriciclaggio).  
dove alla condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Si noti che si ritiene non rilevi l'eventuale passaggio di regime contabile (es: da semplificata a ordinaria).

# EFFETTI DELL'ADESIONE ALLA PROPOSTA

Gli artt. 12, 13 e 19 dispongono gli effetti derivanti dall'eventuale adesione della proposta di concordato.

## EFFETTI IMMEDIATI DELLA PROPOSTA

L'accettazione della proposta comporta:

→ l'impegno di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP

**Soggetti trasparenti:** l'impegno assunto dalle società di persone/soggetti assimilati (Snc, Sas e studi associati, ex art. 5, Tuir) o dalle Srl in trasparenza (ex art. 116, tuir) **obbligano tutti i soci/associati.**

→ con la conseguente debenza delle relative imposte

**Contributi previdenziali:** il contribuente deve calcolare anche i contributi sul reddito concordato (IVS o Gestione separata Inps/Cassa autonoma professionale)

Resta salva la facoltà di calcolare i contributi sul reddito effettivo, se superiore (art. 19, co. 1).

**N.B.:** il contribuente:

- sarà "**obbligato**" ad **effettuare il versamento delle imposte** rivenienti dal reddito concordato
- **a pena di decadenza** dal Concordato per **entrambi i periodi di imposta del biennio** (v. oltre) oltre subire il recupero coattivo con avviso bonario ed eventuale cartella di pagamento conseguente.

# REDDITI EFFETTIVI

In presenza di redditi “caratteristici” (ulteriori componenti di reddito rimangono comunque rilevanti ai fini della tassazione effettiva; inoltre è possibile l'applicazione di “situazioni eccezionali” – v. oltre)

- pro - **maggiori redditi effettivi: l'ecedenza** rispetto al reddito concordato non è tassabile, neppure ai fini previdenziali
- contro - **minori redditi effettivi:** vanno comunque scontare le **imposte sul reddito concordato**

Redd. concordato	Redd. effettivo	Redd. da dichiarare	Redd. non tassato	
50.000	70.000	50.000	20.000	(vantaggio)
	20.000		--	(svantaggio)

**Nota:** in attesa della “veste” definitiva dello strumento, con ogni probabilità si tratterà di una proposta dell'Ufficio:

→ inteso ad aumentare il livello di affidabilità fiscale, presumibilmente a un livello minimo (ISA 6 / 7)

→ in ogni caso (anche per i soggetti con Isa 2023 presunto soddisfacente) sarà proposto un incremento rispetto agli ultimi redditi (che dovrebbe rispettare il limite del 10% del reddito del 2023 - salvo questo sia evidentemente più basso rispetto alla media - anche se detto limite è apparso solo nelle bozze del decreto).

## REGIME “PREMIALE”

In seguito all'adesione, per il biennio di efficacia del concordato:

- sono **automaticamente riconosciuti i cd. “benefici premiali ISA”** (art. 9-bis, DL 50/2017)
- indipendentemente dal punteggio effettivamente realizzato (si ricorda che il contribuente rimane tenuto a presentare il mod. ISA)

Dovendosi ritenere che si tratti di tutte le agevolazioni previste dal regime premiale Isa (al pari dei contribuenti che ottengono il punteggio massimo 10) si tratterà dei seguenti benefici:

- a) l'**esonero** dall'apposizione del **visto di conformità** per poter **compensare crediti** Iva/redditi/IRAP fino al limite di anno in anno previsto o l'esonero da prestazione di garanzia per il rimborso Iva (in futuro l'Agenzia potrà adottare il nuovo limite di €. 70.000 previsto dal “Decreto Adempimenti”)
- b) l'**esclusione** della disciplina delle **società di comodo**
- c) **riduzione di un anno** dei termini di decadenza **per l'attività di accertamento ai fini IVA/Redditi/Irap.**

# REGIME “PREMIALE”

Per quanto, poi, riguarda l'**accertamento**, i benefici previsti dal regime premiale Isa si intrecciano con quelli previsti dall'art. 34 del Decreto, cioè l'esclusione da qualsiasi accertamento ex art. 39, Dpr 600/73:

Tipologia	Imposte	Esempi	Rif.	Reg. premiale	
				ISA	Concord.
<b>Analitici</b>	Redditi/Irap	Fattura non annotata, costo non documentato, ecc.	art. 39, co. 1, lett. da b) e c), Dpr 600/73	<b>NO</b>	<b>SI</b>
<b>Analitico-induttivi</b>	Redditi/Irap	“Tovagliometro” e simili (presunz semplici gravi, precise e concordanti)	art. 39, co. 1, lett. d), Dpr 600/73	<b>SI</b>	
	IVA		art. 54, co. 2, Dpr 633/72	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>Analitici</b>	Redditi/Irap	Contabilità inattendibile	art. 39, co. 2, Dpr 600/73	<b>NO</b>	<b>SI</b>
<b>Sintetico</b>	Redditi/Irap		art. 38, co. da 4 a 7, Dpr 600/73	<b>SI</b>	<b>NO</b>

# CONSIDERAZIONE

Trascurando l'accertamento sintetico, caduto in desuetudine, nel presupposto che in presenza di adesione al concordato trovano applicazione entrambe le condizioni di esonero:

- ❑ **ove il contribuente aderisca: non sarà applicabile alcun tipo di accertamento al reddito d'impresa/professionale (salvo decadenza dal Concordato)**
- ❑ in caso contrario: anche laddove il contribuente dovesse avere un punteggio pari a 8,5 (o 9 su 2 anni) rimarrebbe garantita la sola esclusione da accertamento analitico induttivo (Iva e redditi/Irap).


Come anticipato, una volta decorso il biennio concordato, l'Agenzia proporrà una nuova adesione per il biennio a venire assumendo, con ogni probabilità, il risultato del biennio trascorso.

Posto **che il concordato è vantaggioso solo in presenza di maggiori redditi nel biennio rispetto al passato**, ove ciò si verifichi il vantaggio, in base alle nuove proposte dell'ufficio, verrà ad esaurirsi trascorso uno o più bienni.

Peraltro, **la copertura premiale del concordato non appare particolarmente migliorativa rispetto al regime premiale ISA; pertanto i soggetti che già ottengono un buon punteggio ISA e non si attendono particolari incrementi di reddito sui periodi futuri non avranno un incentivo sensibile alla adesione.**

## LISTE SELETTIVE

In realtà, uno dei **principali vantaggi “indiretti”** nell’adesione è costituita da quanto indicato nell’art. 34, co. 2, del Decreto:



**Agenzia Entrate e GdF “programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti di soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono”**

In sostanza, l’adesione alla proposta dell’ufficio:

- ❑ se non può considerarsi una “guarentigia” da accertamento
- ❑ contribuirà a rendere queste ipotesi piuttosto remota (quantomeno in assenza di particolari segnalazioni)



# EFFETTI CONTABILI

L'adesione al concordato non rileva (art. 13):

- ❑ ai fini dell'**IVA**
- ❑ ai fini degli **adempimenti contabili**
- ❑ ai fini della **compilazione del mod. ISA.**

**N.B.:** il contribuente, pertanto:

- ✓ **non ha alcun vantaggio in termini di semplificazione degli adempimenti**
- ✓ **nel quadro F degli ISA fornirà l'indicazione dell'effettivo reddito conseguito** (utilizzato dall'Agenzia per la nuova proposta sul biennio successivo) ed il mod. Iva riporterà il reale "volume d'affari".

## **ELEMENTI REDDITUALI ESCLUSI DALLA PROPOSTA**

Come anticipato, la proposta dell'Agenzia:

- riguarda **esclusivamente il reddito "caratteristico" (d'impresa o professionale)**
- eventuali elementi "non caratteristici" si sommeranno algebricamente a quest'ultimo.

# REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Quanto concordato dai professionisti si determina in base ai componenti di cui all'art. 54, co. 1, Tuir.

Per espressa disposizione dell'art. 15, detto importo prescinde dai valori

- ✓ delle **plusvalenze** e delle **minusvalenze** (art. 54, co. 1-bis e 1-bis.1, Tuir)
- ✓ e dei **redditi derivanti da partecipazioni in società personali** trasparenti (art. 5, tuir) che costituiranno una variazione del reddito concordato.

**Sopravvenienze**: non è chiaro il motivo per cui (a differenza delle imprese) non sono state contemplate le sopravvenienze (attive o passive), che anche se non possono risultare stimate nelle metodologie di calcolo del Mef (è probabile una modifica normativa un intervento interpretativo dell' Agenzia in tal senso).

**Reddito concordato "minimo"**: in ogni caso, il reddito minimo da dichiarare

- ✓ risulta pari a € 2.000.
- ✓ limite che va ripartito tra i soci/associati nel caso delle associazioni professionali (anche in forma di società semplice).

# REDDITI D'IMPRESA

Sono coinvolte nel concordato tutte le imprese, a prescindere dal regime fiscale adottato (contabilità ordinarie o semplificata).

In tal caso, opera un concetto analogo a quello visto per i lavoratori autonomi, dove (art. 16):

- ❑ fermo restando il reddito minimo di €. 2.000 (ripartito sui soci in caso di Snc/Sas/Srl in trasparenza)
- ❑ viene ampliato il novero dei componenti esclusi dal reddito concordato.

COMPONENTI DEL REDDITO D'IMPRESA NON CONSIDERATI NEL REDDITO CONCORDATO	
Plusvalenze / Minusvalenze	Artt. 58, 86 e 87 / art. 101, co. 1, Tuir
Sopravvenienze attive / passive	Art. 88 / Art. 101, co. 4, Tuir
Redditi di partecipazione in società di persone	Art. 5, Tuir
Redditi relativi a partecipazione in soggetti IRES (es: dividendi)	Art. 89, Tuir

**N.B.:** l'art. 16 esclude espressamente le componenti rilevanti le minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 101 del Tuir, senza alcun riferimento ai rispettivi commi (co. 1 e co. 4).

Paiono, dunque, non rientrare nell'esclusione gli altri componenti negativi dell'art. 101, tra cui le perdite su crediti (co. 5) e ciò potrebbe risultare particolarmente penalizzante.

# ESEMPI

**Esempio1:** una Srl, a giugno 2024, aderisce ad un reddito concordato di € 100.000 per entrambi i periodi 2024 e 2025.

A fine 2024 subisce la perdita di un macchinario, che comporta una minusvalenza passiva di € 150.000: sarà comunque tenuta a dichiarare un reddito di € 2.000 (non potendo riportare la perdita potenziale di € 5.000).

Reddito concordato	100.000
Minusvalenza	150.000
Reddito complessivo	-50.000
<b>Adeguam. al redd. minimo</b>	<b>2.000</b>

**Esempio2:** nel caso precedente, laddove la perdita subita sia relativa non ad una minusvalenza ma a perdite su crediti per procedura concorsuale di un debitore, la Srl (salvo future modifiche normative/interpretative):

- ❑ dovrà comunque dichiarare il reddito concordato di € 100.000
- ❑ e non il reddito minimo di € 2.000 (non potendo portare quale variazione in diminuzione la perdita su crediti).

**Perdite pregresse:** rimangono **ordinariamente scomputabili** (ex artt. 8 e 84, Tuir) le perdite fiscali prodotte nei periodi d'imposta precedenti.

**Non è chiaro se**, anche in tal caso, trovi applicazione il **reddito minimo di € 2.000**.

# IRAP

Ai fini dell'Irap operano regole del tutto analoghe a quelle viste per le imprese, nel senso che sono escluse dal valore concordato (art. 17) :

- ✓ le plus/minusvalenze
- ✓ e le sopravvenienze attive e passive.

# CESSAZIONE DEL CONCORDATO BIENNALE

Gli artt. 21 e 30 disciplinano i casi in cui concordato preventivo cessa di avere efficacia, con la relativa decorrenza della cessazione.

## **MODIFICHE DELL'ATTIVITÀ** (Art. 21, co. 1)

**Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale il contribuente:**

- 1) **modifica l'attività svolta** nel biennio concordatario (es: 2024 e 2025) **rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta antecedente** a tale biennio (2023) ed alle nuove attività si applica un **diverso ISA** (dovrebbe trovare applicazione l'esimente in presenza di "attività complementari")
- 2) il contribuente **cessa l'attività**.

**Esempio:** un tabacchino (mod. ISA CM85U) che ha aderito al concordato sul biennio 2024-2025 avvia anche un'attività di bar (mod. ISA CG37U):

- nel 2024: la fuoriuscita viene fin dal 2024
- nel 2025: la fuoriuscita viene solo per il periodo 2025.

Al contrario, ove il tabacchino avesse aperto un'attività di "ricevitoria", trova applicazione il concetto di attività complementare (con obbligo di presentare il solo mod. ISA CM85U), con mancata fuoriuscita dal concordato.

# CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

**CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA** (art. 30, co. 2): ulteriore causa di cessazione riguarda:

- il profilarsi di **circostanze eccezionali** (ricoveri, calamità, ecc.) **che conducono a produrre minori redditi ordinariamente determinati, in misura eccedente il 50%** rispetto a quelli **concordati**
- che dovranno essere disciplinate con DM del MEF con cessazione degli effetti fin dallo stesso esercizio in cui si verifica detto scostamento.

# DECADENZA DAL CONCORDATO BIENNALE

L'art. 22 disciplina i casi di decadenza dall'accordo, per entrambi i periodi concordati:

**N.B.:** la decadenza interviene, tra l'altro, nei casi di alterazione dei dati che inducono a determinare un minor reddito concordabile sul primo biennio o in quelli successivi. Particolarmente insidiose risultano, poi, la decadenza per commissione **di reati fiscali** o per il **subentrare di una delle situazioni** che, ove verificatesi nell'anno antecedente il biennio, **avrebbero implicato una "causa ostativa"** all'accesso (non regolarizzabile).

Art. 22, co. 1	Descrizione		Regol. arizz.
		Nel biennio concordato (es: 2024 e 2025) o nel periodo precedente (2023) sono accertate: <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività non dichiarate/inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate</li> <li>- per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati</li> </ul> <p><b>N.B.:</b> posto l'obbligo di dichiarare il reddito concordato, falsare i ricavi del biennio potrebbe avere senso solo per ridurre il reddito concordato sul biennio successivo)</p>	NO
Let. a)	C. 2, a)	reati fiscali di cui al D.lgs. n. 74/2000, relative ai periodi d'imposta concordati (es: 2024 e 2025) o ai 3 periodi precedenti (2021, 2022 o 2023)	SI
	C. 2, b)	comunicazione infedele dei dati ISA tale da determinare un minor reddito/base imponibile Irap oggetto di concordato superiore al 30% <p><b>N.B.:</b> la norma dovrebbe riferirsi sia ai dati del biennio concordato che ai "dati necessari" inviati tramite software (di cui al co. 1, lett. a)</p>	
Let. a)	Sono commesse violazioni "di non lieve entità", e cioè:	Violazioni relative agli <b>anni oggetto del concordato</b> : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) omessa presentazione:               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ della dichiarazione dei redditi/IRAP (art. 1, c. 1, D.lgs. 471/97)</li> <li>▪ della dichiarazione IVA (art. 5, c. 1, D.lgs. 471/97)</li> <li>▪ del mod. 770 (art. 2, c. 1, D.lgs. 471/97)</li> </ul> </li> <li>2) violazioni relative alla trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 6 c. 2-bis, D.lgs. n. 471/97) se contestate almeno 3 volte e commesse in giorni diversi</li> <li>3) rifiuto all'esibizione, dichiarazione di non possesso o, ancora, sottrazione all'ispezione/verifica di documenti, registri e scritture (ancorché non obbligatori) nel corso di accessi eseguiti ai fini delle imposte dirette/Iva (art. 9 c. 2, D.lgs. n. 471/97)</li> <li>4) omessa installazione del Registratore telematico (art. 11, c. 5, D.lgs. n. 471/97) o manomissione del R.T. al fine di eludere l'obbligo delle comunicazioni prescritte (artt. 11 c. 5-bis, D.lgs. n. 471/97 e art. 2, L. n. 18/1983)</li> </ol>	SI
		C. 2, c)	
Let. b)	Presentazione di dichiarazioni integrative	Modifica/integrazione di dati rispetto a quelle originariamente comunicate (tramite software) che determinano una diversa quantificazione del reddito / valore della produzione netta rispetto a quelli dichiarati in sede concordataria	
Let. c)		Non corrispondenza tra i dati in dichiarazione dei redditi e quelli comunicati (col software) ai fini della definizione del concordato	NO
Let. d)	Intervenuta carenza dei requisiti d'accesso	Si verifica (si ritiene nel biennio concordatario) una delle seguenti situazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il ricorrere di una causa di esclusione di cui all'art. 11 (omessa dichiarazione dei periodi concordati o dei 3 precedenti; commissione di reati tributari/anticiclaggio)</li> <li>▪ vengono meno i requisiti d'accesso ex art. 10, co. 2 (es: notifica di avviso bonario / accertamento per tributi/contributi previdenziali &gt; €. 5.000, non rateizzato/sospeso)</li> </ul>	
Let. e)		Omesso versamento delle imposte derivanti dal reddito concordato nel biennio (art. 12)	SI




# REGOLARIZZAZIONI

Il contribuente può **rimuovere la causa di decadenza regolarizzando**:

- ❑ **alcune violazioni** commesse attraverso l'istituto del **ravvedimento operoso**
- ❑ a condizione che la violazione sia già stata constatata e che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 22, co. 3) .

Violazioni regolarizzabili: sono ammesse alla regolarizzazione:

- ❑ **l'omesso versamento delle imposte concordate** (art. 22 c. 1, lett. e): il versamento dovrà intervenire **prima dell'avviso bonario**



- ❑ **violazioni “di non lieve entità”** (v. tabella), tranne le violazioni riferite a Registratore telematico

# CONCORDATO BIENNALE PER I CONTRIBUENTI FORFETARI

Per quanto il D.lgs n. 13/2024 dedichi l'intero Capo III al concordato preventivo biennale per i contribuenti forfetari, le disposizioni previste per la generalità dei contribuenti trovano applicazione quasi integralmente anche al caso di specie; pertanto, la relativa procedura viene riassunta nel seguito in forma tabellare.

**N.B.:** si ricorda che i forfetari sono inclusi nella prossima "tornata concordataria":

- ❑ in via "**sperimentale**" (posto che non hanno mai presentato i mod. ISA)
- ❑ per il **solo anno d'imposta 2024**, rimanendo esclusi i soggetti che hanno aperto P.Iva nel 2023.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PREVISTE PER I FORFETARI			
Argomento	Descrizione		Rif.
Adempimenti	Non mutano gli adempimenti dichiarativi e "contabili" (reverse charge e conserv. documenti)		Art. 26
Effetti	Obbligo di dichiarare il reddito concordato ai fini dell'imposta sostitutiva (o dell'Irpef, nel caso di fuoriuscita dal regime agevolato nel 2° periodo del biennio)		Art. 25
	La dichiarazione è soggetta al controllo automatizzato, ex art. 36-bis		
Clausola di salvaguardia	Redditi effettivi: non rilevano né ai fini delle imposte sui redditi né previdenziali (resta salva la facoltà di calcolare i contributi sul maggior reddito effettivo)		Art. 30
	Ricorre anche per i forfetari la possibilità di exit nel caso di minori redditi effettivi nella misura del 50% dei redditi pattuiti con il Fisco		
Reddito minimo	€ 2.000		Art. 28
Inaccessibilità	Cause di esclusione	soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2023	Art. 24
		Mancanza dei requisiti di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ all'art. 11: omessa dichiarazione dei periodi concordati o dei 3 precedenti; commissione di reati tributari/antiriciclaggio)</li> <li>▪ o all'art. 10, co. 2: debiti tributari e previdenziali complessivamente superiori a € 5.000 non rateizzati/sospesi</li> </ul>	
Decadenza	Operano le condizioni previste nell'art. 22, ove applicabili		Art. 33
Cessazione	L'exit dal concordato opera dal periodo d'imposta in cui si verifica: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la modifica dell'attività svolta nel biennio concordatario rispetto all'attività svolta nel periodo che precede detto biennio ove tali attività non rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari</li> <li>▪ la cessazione dell'attività</li> </ul>		Art. 32

# OSSERVAZIONI

In merito ai forfetari si rileva che, nel corpo del capo III, dedicato al regime forfetario, non si fa riferimento:

- alle plus/minusvalenze/sopravvenienze ai fini della determinazione del reddito da dichiarare (considerato che sono estranee alla disciplina del regime forfetario)
- alla disciplina del superamento del tetto di €. 85.000 / 100.000 di ricavi/compensi concordati (nel caso di specie si ricorda che l'iva non è coinvolta dal concordato).

# GLI ACCONTI

Il decreto disciplina gli acconti dei redditi e dell'Irap sia per i soggetti ISA che per i forfetari (in modo del tutto analogo, con riferimento alla debenza dell'imposta sostitutiva).

A tal fine:

- ✓ **in costanza di regime concordato**: i contribuenti calcolano ordinariamente l'acconto sulla base dei redditi (e del valore della produzione Irap) concordati (si ritiene anche col criterio previsionale)

**Esempio**: Srl che ha concordato un reddito di €. 100.000 sul 2024 ed €. 110.000 sul 2025; la società potrà calcolare l'acconto 2025 in base al reddito concordato (€. 100.000) sul 2024 (criterio storico), pur potendo applicare il criterio previsionale (versando €. 110.000).

- ✓ **in sede di ingresso nel biennio concordato**: posto che l'adesione potrebbe intervenire in un momento successivo al versamento del 1° acconto (calcolato sul reddito effettivo dell'anno precedente - criterio storico - o sui redditi presunti dell'anno in corso - previsionale) è previsto che:
  - nel caso di versamento effettuato in 2 rate, la 2ª rata di acconto si calcola come segue:

Acconto calcolato **sull'imponibile concordato (criterio previsionale)** - Importo **1° rata versata**

# DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

L'art. 35 contiene norme di coordinamento riferite al concordato preventivo biennale:

- **termini per l'adesione**: non opera la "remissione in bonis" (art. 2, DL n. 16/2012)
- **reddito effettivo**: per il riconoscimento della **spettanza/quantificazione di deduzioni/detrazioni o altri benefici** (anche di natura non tributaria) , nonché **ai fini dell'ISEE** rileva il reddito effettivo (non quello concordato)



# NOTE IMPORTANTI

QUANTO SOPRA NON E' DA INTENDERSI IN SOSTITUZIONE DI UN CONSULTO PERSONALIZZATO SULLA SPECIFICA SITUAZIONE PERSONALE. INOLTRE, LA NORMATIVA FISCALE OLTRE AD ESSERE MOLTO COMPLESSA ED ARTICOLATA, E QUINDI NON RIASSUMIBILE IN UN BREVE WEBINAR (E RELATIVE SLIDES), E' SOGGETTA A RAPIDE MODIFICHE ED EVOLUZIONI SIA NORMATIVE CHE GIURISPRUDENZIALI.

**IL PRIMO CONSULTO, SE NON RICHIEDE SPECIFICI APPROFONDIMENTI, E' RESO PRO BONO PER I SOLI ISCRITTI AL NOSTRO ENTE DALLO STUDIO: BERTONI&PARTNERS.**

**Per chiarimenti sui temi fiscali contattare lo Studio Bertoni&Partners:**

**328-9228037**

**oppure**

**[bertoni@bcgcommercialisti.it](mailto:bertoni@bcgcommercialisti.it)**

**Il servizio è strettamente riservato agli iscritti, del nostro Ordine professionale ed è attivo dalle 9.00 alle 20.00 orario continuato.**

The background of the slide features a large, faded, grey watermark of the coat of arms of the University of Padua. It consists of a central shield with a crown on top, supported by two lions on either side. The shield contains a large 'G' and 'B' monogram. Above the shield is a sunburst or floral emblem.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

DOTT. GIAN LUCA BERTONI